



STATUTO

BANCA UBAE S.p.A.

STATUTO SOCIALE

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IL
20.07.2022**

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

Forma e denominazione

1. È costituita una Società per Azioni denominata: "BANCA UBAE Società per Azioni" ed in forma abbreviata "Banca UBAE S.p.A." (d'ora in poi anche "Banca" o "Società").
2. La Società è una banca ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato (contenente il c.d. Testo Unico Bancario, d'ora in poi anche il "TUB") ed è sottoposta a vigilanza in conformità alle norme di legge relative alla tutela del risparmio ed all'esercizio del credito ed alle disposizioni di vigilanza vigenti.

Articolo 2

Sede Sociale, Filiali e Rappresentanze

1. La Società ha la sua Sede sociale e la Direzione Generale in Roma; quest'ultima potrà, tuttavia, essere trasferita in altra località italiana previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. La Società potrà stabilire, con le prescritte autorizzazioni, Filiali e Rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga.

Articolo 4

Scopo

La Banca è votata a promuovere e sviluppare qualsiasi tipo di relazione finanziaria, commerciale, industriale ed economica in Europa e nel resto del mondo. La sua attività è rivolta in via prioritaria, ancorché non esclusiva, al sostegno delle relazioni creditizie e finanziarie tra i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, da un lato, e il resto del mondo, con una particolare attenzione all'Europa.

Articolo 5

Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
2. La Banca può emettere obbligazioni ed altri titoli di debito e assumere partecipazioni in accordo con le leggi vigenti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI

Articolo 6

Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 261.185.870,00 (duecentosessantunomilionicentottantacinquemilaottocentosettanta) ed è rappresentato da n. 2.374.417 (duemilioneitrecentosettantaquattromilaquattrocentodiciassette) azioni nominative da Euro 110 (centodieci) ciascuna.

Articolo 7

Forma e trasferimento delle azioni

1. Le azioni sono nominative e, fatto salvo quanto previsto nel presente Articolo, liberamente trasferibili.

2. La cessione di azioni a terzi è efficace nei confronti della Società quando ne sia stata eseguita la iscrizione nel Libro dei Soci. Tale iscrizione potrà avvenire solamente con il preventivo consenso di tutti i Soci estranei alla proposta di cessione, intendendosi ad essi riservato il diritto di prelazione in proporzione alle azioni rispettivamente detenute.

3. Il Socio che intenda trasferire tutte o parte delle sue azioni deve darne comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, messaggio a mezzo SWIFT o PEC, agli altri Soci ai rispettivi domicili o indirizzi di posta elettronica certificati o coordinate SWIFT, comunicando le generalità dell'acquirente e le condizioni della cessione. Sia il consenso degli altri Soci alla cessione delle azioni che la dichiarazione degli stessi di voler esercitare il diritto di prelazione dovranno essere comunicati al Socio che ha proposto la cessione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, messaggio a mezzo SWIFT o PEC, dariceversi da parte del Socio cedente entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione della proposta cessione. In caso di silenzio, si intenderà che il Socio silente non ha interesse ad esercitare il diritto di prelazione ed il suo consenso alla cessione si intenderà pertanto come concesso.

4. Nel caso che alcuno dei Soci invitati ad esercitare il diritto di prelazione o ad esprimere il consenso alla proposta cessione non sia interessato all'acquisto e non approvi la cessione, dovrà comunicare il suo dissenso al Socio proponente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, messaggio a mezzo SWIFT o PEC, da riceversi da parte del Socio cedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di cessione. In tale ipotesi, il Socio cui è stato negato

il consenso alla cessione delle sue azioni ha diritto di recedere dalla Società previo rimborso del valore delle azioni invendute, da calcolarsi in base alle risultanze dell'ultima situazione patrimoniale aggiornata disponibile della Società.

5. Quanto previsto nei precedenti commi da 2 a 4 non si applica al caso di trasferimento di azioni della Società ad una società o ente del gruppo di appartenenza del Socio cedente. Il trasferimento avrà comunque efficacia successivamente alla sua annotazione nel Libro dei Soci, ferma restando l'applicazione del successivo comma 6. In tale ipotesi, la perdita dello status di soggetto appartenente al gruppo del Socio cedente deve essere prevista nel negozio giuridico per mezzo del quale avviene il trasferimento di cui al presente comma quale condizione risolutiva dello stesso medesimo e, conseguentemente, determina automaticamente il riacquisto da parte del Socio cedente, restando espressamente inteso che, in tali casi, quest'ultimo darà pronta e completa informativa preventiva di tale trasferimento agli altri soci.

6. In ogni caso, i trasferimenti di azioni, comunque disposti, ivi inclusi quelli di cui al precedente comma 5, si intendono subordinati al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, applicabili alla Società in ragione della sua natura di banca, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli articoli da 19 a 25 del TUB. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni di legge o regolamentari comunque applicabili al trasferimento, anche in ragione della natura del cedente e/o dell'acquirente.

Articolo 8

Recesso

1. Ai Soci è consentito recedere nei casi e nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga della durata della Società;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI, ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Articolo 9

Organi Sociali

L'esercizio delle funzioni sociali è demandato, secondo le rispettive competenze, a:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Esecutivo, ove istituito;
- Direzione Generale;
- Collegio Sindacale.

Articolo 9 bis

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea, ai sensi di legge, è ordinaria o straordinaria.

Articolo 9 ter

Luogo di riunione

Le Assemblee sono convocate presso la Sede sociale, o in altra località in Italia o all'estero designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

Articolo 10

Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sulle materie attribuite dalla legge alla sua competenza e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.
2. L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle materie rimesse dalla legge alla sua competenza, ogniqualvolta ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.
3. Le formalità per la convocazione sono quelle fissate dal Codice Civile. In deroga al secondo comma dell'articolo 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma, ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, o fax, o Swift o posta elettronica semplice (con conferma di recapito del messaggio da inviarsi ad indirizzi di posta elettronica previamente autorizzati dal Socio destinatario) entro 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Articolo 11

Partecipazione alle Assemblee

1. Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto che risultino iscritti nel Libro dei Soci ovvero esibiscano i propri titoli o certificazione idonea a dimostrare la propria legittimazione. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.
2. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, ai sensi di legge, mediante semplice delega scritta, da un mandatario, anche non socio. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti

alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Fatte salve le ipotesi di cui al successivo comma 5, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti presenti in più luoghi diversi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che nell'avviso di convocazione siano indicate le modalità per la partecipazione a distanza.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il Segretario.

5. E' ammesso, inoltre, ove ricorrano casi di comprovata necessità, che le riunioni dell'Assemblea con intervenuti presenti in più luoghi diversi e audio/video collegati, siano regolarmente tenute anche senza la compresenza nel luogo di convocazione della riunione (o comunque nel medesimo luogo) del Presidente e del Segretario, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il Segretario verbalizzante, unitamente

alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento dell'identità di coloro che intervengono di persona e sempre che tale incarico non venga affidato al Segretario stesso.

Articolo 12

Voto

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 13

Formalità, Presidenza e Processi Verbali

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, da uno dei Vice Presidenti o, in assenza o in caso di impedimento di quest'ultimo, dal più anziano di età degli Amministratori presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, ma nei casi di cui all'articolo 2375 del Codice Civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio per la redazione del verbale.

Articolo 14

Quorum e competenze in materia di politiche di remunerazione

1. Per la validità di costituzione dell'Assemblea Ordinaria e di quelle Straordinarie, così in prima come in seconda convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge. Le nomine alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa, con schede segrete salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Ove l'ordine del giorno non sia trattato esaurientemente in una sola seduta, l'Assemblea può essere prorogata da chi la presiede non oltre il giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui essa rappresenta la prosecuzione.

3. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti:

- a. le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'organo con funzione di gestione, del Collegio Sindacale e del restante personale;
- b. i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- c. i criteri per la determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti di qualsivoglia natura fissati per detti compensi nel rispetto della normativa di vigilanza di tempo in tempo applicabile.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Requisiti, elezione, rinnovo e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative e di vigilanza in materia di equilibrio di genere tempo per tempo vigenti e riflettendo un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e proiezione internazionale.

2. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza e

dedizione di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti per ciascuna di esse dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, tempo per tempo vigente.

3. Un numero di Amministratori almeno pari a quello previsto nelle disposizioni di normative e di vigilanza tempo per tempo vigenti devono essere indipendenti. A tal fine sono considerati indipendenti gli Amministratori non esecutivi per i quali non ricorra alcuna delle situazioni indicate all'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito determina la decadenza dall'ufficio, salvo che il requisito di indipendenza permanga in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito e nel qual caso l'Amministratore in difetto dei requisiti di cui al presente comma 3 mantiene l'incarico di Amministratore non indipendente. L'eventuale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

4. Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibererà ai sensi di legge, alla luce delle designazioni di cui in appresso, in aggiunta ai criteri previsti dai commi da 1 a 3 del presente articolo:

- ogni Socio ha diritto a designare un Amministratore per ogni 8% di partecipazione al capitale;
- i Soci che non hanno designato Amministratori con i criteri di cui sopra possono accordarsi e nominare congiuntamente tanti Amministratori quanti la percentuale di partecipazione cumulativamente raggiunta consente.

Qualora non si pervenga alla nomina del numero minimo di Amministratori come sopra previsto, spetterà comunque ai Soci

minoritari non rappresentati in Consiglio di designare uno degli Amministratori che occorrono per raggiungere il numero minimo dei componenti il Consiglio.

5. Ove fosse necessario nominare ulteriori Amministratori, spetterà al Socio di maggioranza relativa provvedere alla loro designazione.

6. Le proposte di nomina presentate dai Soci devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega di uno di essi) e depositate, con un invio da disporsi a mezzo PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica purché trasmessa da indirizzo autorizzato, presso la sede della Banca almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione.

7. Ferma la previsione di cui al comma 3, articolo 15, alla cessazione, alla sostituzione, alla sospensione, alla decadenza e alla revoca degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare, per qualsiasi motivo, uno o più degli Amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, rispettando i criteri con cui sono stati designati gli amministratori nominati dall'Assemblea. Quando venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa di vigilanza applicabile, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione, sempre nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio di genere e di requisiti di indipendenza tempo per tempo vigenti. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei principi di

indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche di vigilanza, tempo per tempo vigente.

9. Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza (ovvero più del 50%) degli Amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Presidente, Vice Presidente e Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri componenti e su designazione del Socio di maggioranza relativa, il Presidente che resta in carica per tutta la durata del mandato di Amministratore. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge e dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili. Al Presidente spetta il compito di convocare il Consiglio, di fissarne l'ordine del giorno, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché a tutti i Consiglieri vengano fornite adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio può eleggere, altresì, fra i suoi membri, fino a due Vice Presidenti e nominare un Segretario. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il più anziano di età dei Vice Presidenti o, in assenza o in caso di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, il più anziano di età degli Amministratori non esecutivi presenti. In caso di assenza del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

Articolo 17

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno 3

(tre) membri del Consiglio o su richiesta del Collegio Sindacale. In tal caso, i richiedenti dovranno motivare le ragioni della loro richiesta indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando sia necessario dovendo il Consiglio adottare deliberazioni riguardanti adempimenti nei confronti dell'Autorità di vigilanza. Le riunioni avranno luogo presso la Sede sociale o nella località indicata nell'avviso di convocazione.

3. La convocazione deve essere fatta mediante avviso comunicato agli Amministratori e Sindaci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, fax, posta elettronica) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

4. Fatte salve le ipotesi di cui al comma 5, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché di esaminare la relativa documentazione di supporto. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo, in Italia o all'estero, in cui si trovano contemporaneamente il Presidente e il Segretario della riunione.

5. E' ammesso, inoltre, ove ricorrano casi di comprovata necessità, che le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti presenti in più luoghi diversi audio/video collegati, siano regolarmente tenute anche senza la compresenza nel luogo di convocazione della riunione o comunque nel medesimo luogo del Presidente e del Segretario, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il Segretario verbalizzante,

unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento dell'identità di coloro che intervengono di persona, sempre che tale incarico non venga affidato al Segretario stesso.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Generale ed il Condirettore Generale. Il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione i documenti e le materie destinati all'esame e all'approvazione del medesimo, fornendo qualsiasi delucidazione fosse richiesta in merito. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Condirettore Generale agirà in sua vece. Né l'uno né l'altro hanno diritto di voto.

7. Ove l'ordine del giorno non sia stato trattato esaurientemente nel corso di una sola seduta, la riunione può essere prorogata da chi la presiede non oltre il giorno successivo.

Articolo 18

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio, nel perseguimento dell'oggetto sociale, è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società nonché dei poteri e delle prerogative ad esso assegnati dalle disposizioni normative, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

2. In tale ambito, in via esclusiva, il Consiglio:

- definisce l'assetto complessivo di governo;
- approva l'assetto organizzativo e di governo societario della Banca;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- decide in merito alle linee ed alle operazioni strategiche aziendali;

- approva i piani industriali e finanziari, nonché il budget;
- approva i Regolamenti Interni e stabilisce regole di condotta professionale per il personale della Banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi, garantendone l'attuazione, monitorandone il rispetto da parte del personale;
- approva l'organigramma e decide sulle modifiche a esso relative;
- provvede al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo. A tal fine, promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP/ILAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- approva, riesamina e aggiorna il piano di risanamento, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- adotta su richiesta dell'autorità di vigilanza, le modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca, e le altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché elimina le cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- adotta una misura prevista nel piano di risanamento o si astiene dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- approva una policy per la promozione della diversità e della inclusività;
- esercita i compiti di cui alla Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. II, par. 2 delle Disposizioni di Vigilanza delle Banche e, in particolare, definisce le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo (Internal Audit, Compliance e Risk Management) e previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca i relativi responsabili, verificando che il

- sistema dei controlli interni sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio della Banca;
- nomina e revoca il Direttore Generale, il Condirettore Generale e gli altri Dirigenti, i membri dei Comitati che il Consiglio può istituire, nonché i consulenti della rete commerciale estera della Banca e quelli ritenuti necessari per supportare il Consiglio stesso;
 - determina l'istituzione e la soppressione delle Filiali e delle Rappresentanze in Italia e all'estero;
 - delibera l'acquisizione e la cessione di partecipazioni strategiche;
 - provvede alla formazione del bilancio annuale corredandolo di una sua relazione ai sensi di legge;
 - nomina e revoca i componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 e approva il relativo modello organizzativo;
 - definisce le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, ivi inclusi gli eventuali piani basati su strumenti finanziari e i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.
 - All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle predette politiche, nonché su eventuali facilitazioni concesse ai Consiglieri di Amministrazione, ai membri della Direzione Generale e su eventuali compensi straordinari concessi ai membri della Direzione Generale in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o nel corso dello stesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le proprie competenze e poteri avvalendosi, a fini istruttori, propositivi e consultivi, di comitati interni composti da 3 (tre) a 5 (cinque) membri tutti non esecutivi, ciascuno dei quali adotta un proprio regolamento e include almeno un amministratore con la qualifica di consigliere indipendente ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento avente ad oggetto, inter alia, le proprie modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto.

Articolo 19

Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 20

Verbali delle riunioni

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o dal Segretario fanno piena prova.

Articolo 21

Compenso degli Amministratori

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea stabilisce il compenso annuale spettante ai membri del Consiglio di

Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, di cui al successivo titolo.

TITOLO V

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 22

Nomina, riunioni e compenso dei Membri del Comitato Esecutivo

1. Ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, il Consiglio - se ritenuto necessario - può delegare parte delle proprie attribuzioni e facoltà, salve naturalmente le limitazioni di legge e di Statuto, ad un Comitato Esecutivo composto al massimo da 5 (cinque) Amministratori che rimane in carica fino ad un massimo di tre esercizi.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Comitato Esecutivo. La partecipazione al Comitato Esecutivo qualifica gli Amministratori quali esecutivi.
3. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese. Il Comitato Esecutivo, così come gli altri soggetti destinatari di deleghe, riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso ed in ogni caso almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.
4. Al Presidente del Comitato Esecutivo spetta il compito di convocare il Comitato Esecutivo e di fissarne l'ordine del giorno sulla base di una proposta formulata dal Direttore Generale o in caso di sua assenza o impedimento dal Condirettore Generale.
5. Il Comitato elegge un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Comitato stesso. È consentita la presenza alle riunioni del

Comitato Esecutivo anche mediante videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché di esaminare la relativa documentazione di supporto. Verificandosi tali presupposti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo, in Italia o all'estero, in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni propositive. Egli sottopone al Comitato Esecutivo i documenti destinati all'esame e all'approvazione dello stesso, fornendo qualsiasi delucidazione venisse richiesta al riguardo. Il Condirettore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive; tuttavia, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, egli agirà in sua vece.

Articolo 23

Funzionamento del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 22. Il Comitato Esecutivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, per essere valide, devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Qualora si renda necessario assumere deliberazioni su questioni che rivestono carattere di urgenza e non sia possibile tenere una riunione neppure in video conferenza o teleconferenza, il Comitato Esecutivo, sulla base di formali proposte, da sottoporre contestualmente per informazione al Collegio Sindacale, può validamente deliberare mediante ricorso ad un'interpellanza

circolare dei suoi componenti, da effettuarsi a mezzo fax, Swift o posta elettronica. Premesso che le proposte devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla suindicata procedura, esse si intenderanno approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo. Tutte le proposte inviate secondo le suddette modalità, saranno sottoposte per informazione alla prima riunione utile degli organi deliberanti (Comitato Esecutivo o Consiglio di Amministrazione).

3. Per le convocazioni e le modalità delle votazioni si applicano le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione, ma i termini di convocazione sono ridotti a 2 (due) giorni lavorativi.

4. Ove l'ordine del giorno non sia stato trattato esaurientemente nel corso della seduta, la riunione può essere prorogata da chi presiede il Comitato Esecutivo non oltre il giorno successivo.

Articolo 24

Verballi delle riunioni

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle sedute del Comitato medesimo, firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

TITOLO VI

DIREZIONE

Articolo 25

Nomina del Direttore Generale, del Condirettore Generale e degli altri Dirigenti della Direzione Generale - Poteri

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e sarà scelto tra candidati in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti per tale carica dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, di tempo in tempo vigente e che abbiano prestato la propria attività lavorativa nel settore bancario con qualifica di dirigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Condirettore Generale, che viene scelto tra candidati in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti per la carica di Direttore Generale dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, di tempo in tempo vigente, che siano di provenienza o in regime di distacco dal Socio di maggioranza relativa e che abbiano prestato la propria attività lavorativa in banche arabe con qualifica di dirigente, e ogni altro membro della Direzione Generale.
3. Il Direttore Generale è investito, con firma congiunta o singola, come previsto dal seguente articolo 27, dei poteri per l'ordinario svolgimento degli affari della Società e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 26

Rappresentanza legale e giudiziale

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi spetta al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta, ai due Vice Presidenti congiuntamente, o, in caso di assenza o impedimento di un Vice Presidente, all'altro Vice Presidente congiuntamente con il Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con il Condirettore Generale.
2. La rappresentanza in giudizio spetta al Direttore Generale. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza in giudizio spetta al Condirettore Generale.

Articolo 27

Firma Sociale

1. La firma sociale spetta in forma singola al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, la firma sociale spetta al Vice Presidente più anziano di età, congiuntamente con il Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con il Condirettore Generale.
2. La firma sociale può essere attribuita altresì dal Consiglio di Amministrazione:
 - al Direttore Generale congiuntamente con il Condirettore Generale;
 - al Condirettore Generale congiuntamente con uno degli altri Dirigenti componenti la Direzione Generale;
 - al Personale Direttivo della Società che potrà firmare congiuntamente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

3. Per agevolare lo svolgimento delle operazioni sociali, il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, accordare la firma unica al Direttore Generale, al Condirettore Generale, agli altri Dirigenti componenti la Direzione Generale e ad altro personale della Società per atti o categorie di atti che saranno da esso Consiglio determinati.

TITOLO VIII

SINDACI

Articolo 28

Nomina, durata in carica e attribuzioni

1. Su designazione dei Soci, l'Assemblea Ordinaria nomina un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e 2 (due) supplenti nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari o di vigilanza in materia di equilibrio di genere tempo per tempo vigenti; anche la sostituzione dei membri del Collegio, siano essi effettivi o supplenti, in caso di cessazione in corso di mandato di un Sindaco, avviene in modo tale da garantire il rispetto delle suddette disposizioni.

2. I Sindaci, effettivi e supplenti, sono rieleggibili. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza e competenza e dedizione di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

3. Per la nomina, le attribuzioni, la decadenza dei Sindaci, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio, si osservano le norme vigenti.

4. Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente. In particolare, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e dello Statuto, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società. Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni, del sistema di gestione e controllo dei rischi, sulla revisione legale dei conti annuali e sulla indipendenza della società di revisione. Inoltre, il Collegio Sindacale è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni del sistema dei controlli interni e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

5. Il Collegio Sindacale informa, ai sensi dell'art. 52 del TUB, senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Al fine di adempiere ai propri doveri, e in particolare a quanto previsto dal presente comma 5, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

6. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni periodiche del Collegio Sindacale possono tenersi anche in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché di esaminare la relativa documentazione di supporto. Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente che provvede alla

stesura del verbale sul relativo libro e ne cura la successiva sottoscrizione da parte degli altri membri del Collegio Sindacale.

8. Il Collegio Sindacale può assumere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsto ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

TITOLO IX

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 29

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30

Utili

L'utile netto di ciascun esercizio risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea sarà ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale versato, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il diritto agli utili non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrive a favore della Società.

TITOLO X

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 31

Liquidazione

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire alla liquidazione della Società, si procederà come per legge.